



FUNZIONI COMPILATRICI:

Settore Finanziamenti Corporate - Servizio Mercati e Prodotti
Corporate - MPS

Proposta per:

Consiglio Di Amministrazione - MPS

OGGETTO:

Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Indice degli allegati:

- 1) Allegato 1 – “Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”
- 2) Allegato 2 – “D1850 Policy di Gruppo in materia di Pricing”
- 3) Allegato 3 – “Remunerazione-affidamenti-e-sconfinamenti”

1. MOTIVAZIONE

Al fine di

- indicare i principi per la metodologia di rilevazione dei costi, di calcolo e di aggiornamento della Commissione Istruttoria Veloce (CIV),
- attribuire le responsabilità nel processo di revisione della Commissione Istruttoria Veloce (CIV),
- esplicitare le politiche commissionali relative all'applicazione del regime di onnicomprensività (CO) per la remunerazione degli affidamenti,

si propone di approvare la “Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti” (cfr. Allegato 1) e il conseguente aggiornamento del documento 1030D01850 “Policy di Gruppo in materia di Pricing” (cfr. Allegato 2).

Il Consiglio di Amministrazione è coinvolto nell'approvazione in quanto richiesto da Banca d'Italia negli Orientamenti di Vigilanza in tema di “Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti” (cfr. Allegato 3).

2. ELEMENTI CHIAVE DELLA DECISIONE DA ASSUMERE

- Approvare la Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (cfr. Allegato 1).
- Approvare l'aggiornamento del D1850 “Policy di Gruppo in materia di Pricing” (cfr. Allegato 2).
- Le normative saranno trasmesse alle società del Gruppo interessate, per recepimento con delibera dei propri Organi Apicali.

3. INFORMAZIONI RILEVANTI



3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 117-bis del TUB e il D.M. n. 644 del 30 giugno 2012 regolano le modalità di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti concessi sotto forma di aperture di credito in conto corrente o a valere su conti di pagamento che possono comportare l'applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva ("CO"). Agli sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce ("CIV") al ricorrere delle condizioni indicate dal citato Decreto.

Nel rispetto degli impegni presi con Banca d'Italia in tema di Orientamenti di vigilanza su "Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti" (Comunicazione luglio 2018, cfr Allegato 3), è stata predisposta la direttiva (cfr Allegato 1) che delinea un quadro di regole interne necessarie per assicurare il pieno rispetto della normativa di riferimento, l'elevata qualità dei rapporti con la clientela e la prevenzione dei rischi legali e reputazionali.

La materia della remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti è stata inserita all'interno del macro-processo PRICING creando un nuovo processo "Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti".

Il documento 1030D01850 "Policy di Gruppo in materia di Pricing" che norma il macro-processo PRICING, è stato quindi integrato con il nuovo processo suddetto (cfr Allegato 2). La Direttiva norma il nuovo processo "Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti" (cfr Allegato 1). In particolare vengono normati gli ambiti relativi alla commissione istruttoria veloce (CIV) e alla commissione onnicomprensiva (CO).

3.2 Commissione Istruttoria Veloce

La commissione di istruttoria veloce (CIV) non può eccedere i costi mediamente sostenuti dalla Banca per autorizzare gli sconfinamenti.

La Direttiva definisce:

- la metodologia di rilevazione dei costi e di aggiornamento CIV, che si basa sulla misurazione del processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti;
- la periodicità di revisione del listino CIV (ogni due anni e comunque ogni qualvolta intervengano delle variazioni sul processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti);
- le responsabilità nel processo di rilevazione dei costi e di aggiornamento CIV.

3.2 Commissione onnicomprensiva (CO)

La commissione onnicomprensiva applicata dalla Banca viene denominata "Corrispettivo sull'Accordato" (CA) e remunera, fermi restando i massimali percentuali trimestrali stabiliti per legge, tutte le attività che sono ad esclusivo servizio della facilitazione creditizia (cfr art. 117-bis del TUB).

La Direttiva, nell'ambito dei processi di attuazione delle politiche commissionali relative alla calibrazione del "corrispettivo sull'accordato", definisce le metodologie che



valorizzano il grado di rischio del cliente con specifiche relative alla tipologia di forma tecnica di affidamento.

CONDIVISIONI/PARERI PREVENTIVI:

La presente memoria è stata preventivamente condivisa con le seguenti funzioni.

- Area Compliance - Servizio Compliance Prodotti Bancari
- Area Lending Risk Officer - Servizio Controlli Esposizioni Creditizie
- Area Operating Risk Officer
- Area Controlli, Conformità e Reclami - Servizio Controlli, Conformità e Operations
- Direzione Crediti Performing - Area High Risk - Servizio Qualità Processo Creditizio
- Direzione Crediti Non Performing - Servizio Supporto Specialistico e Qualità Crediti Non Performing
- Area Credit Portfolio Governance - Servizio Standard e Politiche Creditizie
- Area Mercati e Prodotti Retail - Servizio Finanziamenti e Prodotti Transazionali Retail
- Area Mercati e Prodotti Retail - Servizio Protezione e Motor
- Area Mercati e Prodotti Retail - Servizio Raccolta Retail
- Area Mercati e Prodotti Corporate - Servizio Mercati e Prodotti Corporate
- Area Mercati e Prodotti Corporate - Servizio Finanza Agevolata, Organismi di Garanzia, Provvisa e Agroalimentare
- Area Digital e Physical Banking - Servizio Digital Banking e Atm
- Area Mercati e Prodotti Wealth Management - Servizio Prodotti Wealth Management e Gestione Partner
- Area Compensation & Amministrazione RU - Servizio Compensation, Pianificazione e Controllo Costi Risorse Umane
- Area Pianificazione, CdG e Data Governance - Servizio CdG e Reporting

La memoria verrà sottoposta al parere del Comitato Rischi preventivamente alla sua approvazione.

La Direttiva e la Policy saranno trasmesse alle società del Gruppo interessate per recepimento con delibera dei propri Organi Apicali.



L' Amministratore Delegato

PROPONE

al Consiglio Di Amministrazione di adottare la seguente delibera:

il Consiglio Di Amministrazione esaminata la proposta del 7 Dicembre 2018 redatta dal Settore Finanziamenti Corporate - Servizio Mercati e Prodotti Corporate avente ad oggetto:

" Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti ", riposta agli atti con il n. ____/2018, su proposta dell' Amministratore Delegato

DELIBERA

- di approvare le regole e le responsabilità contenute nella "Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti";
- di approvare il conseguente aggiornamento della "Policy di Gruppo in materia di Pricing" (1030D01850)
- di autorizzare la pubblicazione in normativa interna (cfr. Allegati 1 e 2)

Allegato File: Direttiva.pdf

Allegato File: D1850.pdf

Allegato File: Remunerazione-affidamenti-e-sconfinamenti.pdf



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

DATA: **07/12/2018**

DATA SCADENZA: A REVOCA

CODICE TESTO: **D 00000 001 NMIG**

CODICE RISORSA

OGGETTO:

**Direttiva di Gruppo in materia di
Definizione e presidio modelli di
remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti**

MACROPROCESSO: PRICINGPRICING

PROCESSO: DEFINIZIONE E PRESIDIO MODELLI DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E
DEGLI SCONFINAMENTI

MODELLI DI SERVIZIO:

RUOLI:

SERIE: 23 - NORMATIVA OPERATIVA

SETTORE: 2 - DIRETTIVA DI PROCESSO

SERVIZIO: 1 - DIRETTIVA DI PROCESSO (STRATEGICA - ANNUALE)

TESTI ANNULLATI:

PRESA VISIONE:

STRUTTURA
EMANANTE: **2121 - AMM. DELEG.**

ASSISTENZA DI TIPO
TECNICO/OPERATIVO:



Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti


Codice: D 00000 001

Pubblicato il: 07/12/2018


Pag. 1 di 11

INDICE

1 - QUADRO DI SINTESI.....	3
1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI.....	3
1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE.....	3
1.3 - DESTINATARI E MODALITA' DI RECEPIMENTO.....	3
1.4 - DECORRENZA DELLE NORME	3
1.5 - ELENCO FUNZIONI E RUOLI INTERESSATI	3
2 - ASPETTI GENERALI.....	5
2.1 - Contesto di riferimento.....	5
2.2 - Commissione istruttoria veloce (CIV)	5
2.2.1 - Norme generali	5
2.2.2 - Principi per la metodologia di rilevazione dei costi e aggiornamento CIV	6
2.3 - Commissione onnicomprensiva (CO)	6
2.4 - Glossario	7
3 - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI GRUPPO	8
3.1 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI VERTICE DELLA CAPOGRUPPO E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	8
3.1.1 - Consiglio di Amministrazione.....	8
3.1.2 - Direttore Generale	8
3.2 - RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DELLA CAPOGRUPPO/DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	8
3.2.1 - Funzione Crediti	8
3.2.2 - Funzione Organizzazione	8
3.2.3 - Funzione Risorse Umane	9
3.2.4 - Funzione Controllo di Gestione	9
3.2.5 - Funzione Finanziamenti Retail	9
3.2.6 - Funzione Finanziamenti Corporate	9
3.2.7 - Funzione Prodotti.....	9
3.2.8 - Funzione Conti Correnti	10
3.2.9 - Funzione Controllo di I Livello con compiti di Coordinamento – Crediti (Coordinamento Centrale)	10
3.2.10 - Funzione Controllo di I Livello con Compiti di Coordinamento - Rete.....	10
3.2.11 - Funzione Controllo del Rischio	10
3.2.12 - Funzione Compliance.....	10

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti		
	Codice: D 00000 001	Pubblicato il: 07/12/2018	Pag. 2 di 11

3.2.13 -	Funzione Revisione Interna	11
4 -	ELENCO TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO (Facoltativo).....	11

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
	Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 3 di 11

1 - QUADRO DI SINTESI

1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

La Direttiva descrive il modello organizzativo adottato dal Gruppo (principi e responsabilità) per il Processo di "Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti".

L'obiettivo della presente direttiva è quello di:

- indicare i principi per la metodologia di rilevazione dei costi, di calcolo e di aggiornamento della commissione istruttoria veloce (CIV);
- esplicitare le politiche commissionali relative all'adozione del regime di onnicomprensività (CO) per la remunerazione degli affidamenti che tengano conto della rischiosità e forma tecnica del credito.

Prima di stampare questo documento, assicurarsi che sia strettamente necessario.

1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Prima versione del testo.

1.3 - DESTINATARI E MODALITA' DI RECEPIMENTO

Il documento è destinato alla Banca MPS ed alle Società del Gruppo; queste ultime devono recepire la Direttiva con delibera dei propri Organi apicali, adeguando responsabilità, processi e regole interne in coerenza con le proprie caratteristiche e dimensioni.

1.4 - DECORRENZA DELLE NORME

Data di pubblicazione

1.5 - ELENCO FUNZIONI E RUOLI INTERESSATI

Quadro di raccordo tra Funzioni/Ruoli e Strutture/Organi citati nella Direttiva:

Nome Convenzionale Funzione	Struttura Organizzativa
Compliance	BMPS: <ul style="list-style-type: none"> Area Compliance - Servizio Compliance Prodotti Bancari
Conti Correnti	BMPS: <ul style="list-style-type: none"> Area Mercati e Prodotti Retail - Servizio Finanziamenti e Prodotti Transazionali Retail ALTRE AZIENDE: <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Controllo del Rischio	BMPS: <ul style="list-style-type: none"> Area Lending Risk Officer - Servizio Controlli Esposizioni




Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Codice: D 00000 001

Pubblicato il: 07/12/2018

Pag. 4 di 11

	<p>Creditizie</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Operating Risk Officer - Servizio Rischi Reputazionali e Business Model Area Operating Risk Officer - Servizio Rischi Operativi
Controllo di Gestione	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Pianificazione, CdG e Data Governance - Servizio CdG e Reporting <p>ALTRE AZIENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Controllo di I Livello con compiti di Coordinamento - Crediti (Coordinamento Centrale)	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Direzione Crediti Performing - Area High Risk - Servizio Qualità Processo Creditizio Direzione Crediti Non Performing - Servizio Supporto Specialistico e Qualità Crediti Non Performing <p>ALTRE AZIENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Controllo di I Livello con Compiti di Coordinamento - Rete	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Controlli, Conformità e Reclami - Servizio Controlli, Conformità e Operations <p>ALTRE AZIENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Crediti	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Credit Portfolio Governance - Servizio Standard e Politiche Creditizie <p>ALTRE AZIENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Finanziamenti Corporate	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Mercati e Prodotti Corporate - Servizio Mercati e Prodotti Corporate <p>ALTRE AZIENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Finanziamenti Retail	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Mercati e Prodotti Retail - Servizio Finanziamenti e Prodotti Transazionali Retail <p>ALTRE AZIENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Organizzazione	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Organizzazione - Servizio Organization Partner CLO, CHCO, GGC, Relaz. Esterne <p>ALTRE AZIENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Prodotti	<p>BMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area Mercati e Prodotti Retail - Servizio Finanziamenti e Prodotti Transazionali Retail Area Mercati e Prodotti Corporate - Servizio Mercati e Prodotti Corporate Area Mercati E Prodotti Retail - Servizio Protezione e Motor Area Mercati E Prodotti Retail - Servizio Raccolta Retail Area Digital E Physical Banking - Servizio Digital Banking e Atm

	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
	Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 5 di 11

	<ul style="list-style-type: none"> Area Mercati E Prodotti Corporate - Servizio Finanza Agevolata, Organismi di Garanzia, Provvista e Agroalimentare Area Mercati E Prodotti Wealth Management - Servizio Prodotti Wealth Management e Gestione Partner ALTRE AZIENDE: <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Revisione Interna	BMPS: <ul style="list-style-type: none"> Direzione Chief Audit Executive ALTRE AZIENDE: <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura
Risorse Umane	BMPS: <ul style="list-style-type: none"> Area Compensation & Amministrazione RU - Servizio Compensation, Pianificazione e Controllo Costi Risorse Umane ALTRE AZIENDE: <ul style="list-style-type: none"> Analoga struttura

2 - ASPETTI GENERALI

2.1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'articolo 117-bis del TUB e il D.M. n. 644 del 30 giugno 2012 regolano le modalità di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti concessi sotto forma di aperture di credito in conto corrente o a valere su conti di pagamento che possono comportare l'applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una **commissione onnicomprensiva ("CO")**. Agli sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una **commissione di istruttoria veloce ("CIV")** al ricorrere delle condizioni indicate dal citato Decreto.

Come previsto negli Orientamenti di Vigilanza in tema di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Comunicazione della Banca d'Italia pubblicata nel luglio 2018), la presente Direttiva delinea un quadro di regole interne necessarie per assicurare il pieno rispetto della normativa di riferimento, l'elevata qualità dei rapporti con la clientela e la prevenzione dei rischi legali e reputazionali.

2.2 - COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

2.2.1 - Norme generali

L'art. 117-bis del Testo Unico Bancario e successive disposizioni attuative in vigore dal 1° luglio 2012, regola la **remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti in conto corrente**.


In particolare, le disposizioni legislative prevedono che per gli sconfinamenti, in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, possano essere applicati esclusivamente:

- un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento;
- una commissione di istruttoria veloce (CIV).

Secondo quanto stabilito dalla normativa, la Commissione di Istruttoria Veloce deve essere commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per l'attività d'istruttoria comunque necessaria per valutare correttamente la concessione dello sconfinamento.

Essendo una commissione che consente alla Banca di recuperare i costi mediamente sostenuti per effettuare le c.d. istruttorie veloci, essa non può rappresentare una fonte di profitto. Nella presente direttiva vengono quindi definiti:

- principi per la metodologia di rilevazione dei costi e aggiornamento CIV;
- le funzioni responsabili dei processi di rilevazione e validazione della CIV.

	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
	Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 6 di 11

2.2.2 - Principi per la metodologia di rilevazione dei costi e aggiornamento CIV

Come previsto all'art. 4, comma 2, lettera b) della Delibera CICR del 30/06/2012, la commissione di istruttoria veloce (CIV) non può eccedere i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per autorizzare gli sconfinamenti.

Al fine di definire l'importo della CIV, occorre quindi:

- misurare il tempo medio impiegato per effettuare le istruttorie veloci sulla base del processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti (cfr. [1030D01669](#)) e trasformarlo in termini di Full Time Equivalent (FTE);
- quantificare gli ulteriori fattori connessi all'istruttoria veloce, ovvero quelli relativi al Personale, e quelli relativi alle Altre Spese Amministrative (ASA) e agli ammortamenti¹;
- determinare il costo medio unitario composto dai fattori sopra elencati; il costo può essere distinto tra diverse tipologie di clientela ove siano rilevati costi differenti.
- determinare il costo unitario finale della CIV sulla base degli sconfinamenti effettivamente rilevati.

Il processo di revisione del listino CIV deve essere effettuato ogni due anni e comunque ogni qualvolta intervengano delle variazioni sul processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti.

La quantificazione della commissione deve risultare da un documento formale, vagliato dalle strutture di controllo e approvato ai livelli previsti dall'organizzazione aziendale (cfr. successivo § 3.2).

2.3 - COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA (CO)


La "Commissione Onnicomprensiva" (CO) in tema di remunerazione degli affidamenti bancari, trova origine e regolamento nell'articolo 117-bis del TUB, che al comma 1 prevede espressamente:

"I contratti di apertura di credito possono prevedere quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione al cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

La commissione onnicomprensiva applicata dalla Banca viene denominata "**Corrispettivo sull'Accordato**" (CA) e remunera tutte le attività che sono ad esclusivo servizio della facilitazione creditizia, con le modalità previste dal citato art. 117-bis del TUB.

Gli Orientamenti di Vigilanza in tema di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Comunicazione della Banca d'Italia pubblicata nel luglio 2018) hanno specificato che, ai fini dell'applicazione del regime di onnicomprensività, tra le aperture di credito sono incluse tutte quelle fattispecie nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo.

¹ I costi relativi alle ASA (Altre Spese Amministrative) e agli ammortamenti sono calcolati come incidenza percentuale rispetto ai costi del personale per modello di servizio sulla base dei criteri della cost allocation.

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
	Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 7 di 11

La specificazione ha comportato un allargamento del perimetro delle operazioni bancarie da trattare con il regime di onnicomprensività includendo tra queste oltre alle aperture di credito, così come definite dal codice civile all'art. 1842, anche le operazioni di anticipazione e sconto regolate dallo stesso codice in modo specifico, rispettivamente agli art. 1846 e 1858.

Fermi restando i massimali percentuali trimestrali stabiliti per legge da applicare all'ammontare di fido accordato ed operativo tempo per tempo sui rapporti interessati, la Banca, nell'ambito dei processi di attuazione delle proprie politiche commissionali relative alla calibrazione del "corrispettivo sull'accordato", adotta metodologie che valorizzano il grado di rischio del cliente con specifiche relative alla tipologia di forma tecnica di affidamento. Ciò attraverso l'adozione di un sistema di deroghe in cui, in coerenza alle autonomie disciplinate nel [1030D00752](#) "Regolamento n. 3 - Deleghe di autonomia in materia di prodotti e condizioni", per ciascuna voce di prezzo (incluso CA), per ciascun mercato di riferimento (privati, SB, PMI etc.), per ciascuna forma tecnica, per ciascun "attore" della filiera di applicazione dei prezzi (es. Area Manager, General Manager, Direzione Rete etc.), viene determinato un livello minimo applicabile in base al rating del cliente. Ciò è vero anche per il CA attualmente applicato sulle aperture di credito in cc.

Con l'applicazione del CA alle altre forme tecniche ("Anticipi in Euro sull'Italia e sull'Esteri", "Sconto portafoglio Italia" e "Anticipi in valuta"), le autonomie di deroga specifiche per quelle a minor rischio (es. anticipi commerciali), prevedono limiti di prezzo più bassi a parità di rating cliente e "attore" della filiera di applicazione.

2.4 - GLOSSARIO

Istruttoria veloce - L'attività di verifica del merito creditizio svolta da un intermediario a fronte di movimenti a debito di conto eseguiti dal cliente che possano determinare uno sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento già esistente sul saldo disponibile del conto corrente, sia in assenza di fido che in caso di utilizzo di somme extra-fido.


Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) - Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, applicata in sede di liquidazione periodica del conto corrente - salvo le eccezioni di legge - a fronte di addebiti che determinino uno sconfinamento o accrescano l'ammontare di uno sconfinamento esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Corrispettivo sull'Accordato (CA) - (Commissione Onnicomprensiva -CO- cfr art. 117-bis del TUB, comma 1) - Commissione il cui ammontare è determinato dal contratto entro il limite massimo dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, calcolata in maniera proporzionale all'ammontare di quest'ultima e alla durata dell'affidamento.

Sconfinamento - Utilizzo da parte del cliente di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa.

Fido o Affidamento - È l'importo massimo di credito che la banca concede a un cliente. La sua concessione richiede accertamenti in merito alle fonti di reddito e alla consistenza patrimoniale del cliente al fine di valutare la capacità di rimborso del credito erogato, anche in ottica prospettica. È detto generale se utilizzabile in qualsiasi momento e per ogni tipo di operazione, a seconda delle proprie esigenze. Il fido accordato è l'importo massimo di credito che la banca ha deciso di concedere al cliente. Il fido utilizzato è la parte del credito effettivamente utilizzata dal cliente.

FTE (Full Time Equivalent) - È una unità di misura principalmente utilizzata per indicare lo sforzo erogato o pianificato per svolgere una attività o un progetto ed esprime il numero di risorse a tempo pieno necessarie per lo svolgimento dell'attività o progetto.

	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 8 di 11
---	--

3 - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DI GRUPPO

3.1 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI VERTICE DELLA CAPOGRUPPO E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

3.1.1 - Consiglio di Amministrazione

Il CdA di Banca MPS definisce ed approva il modello di business, le linee strategiche della Banca e delle Società del Gruppo (cfr. Statuto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. [1030D00320](#)).

3.1.2 - Direttore Generale

Il Direttore Generale di Banca MPS esercita la facoltà, con possibilità di sub-delega, di definire tutti gli aspetti di carattere economico connessi e comunque riconducibili alla gestione dei rapporti attivi e passivi con la clientela di ogni tipologia (delega conferitagli dalla delibera del CdA in data 29.11.1997).

3.2 - RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DELLA CAPOGRUPPO/DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

3.2.1 - Funzione Crediti


La **Funzione Crediti**, in ambito CIV, è responsabile di:

- comunicare prontamente alla **Funzione Finanziamenti Retail** e alla **Funzione Organizzazione** eventuali variazioni che intervengano sul processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti;
- supportare la **Funzione Organizzazione** nella misurazione del tempo impiegato per effettuare le istruttorie veloci sulla base del processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti;
- garantire l'emanazione di politiche creditizie in tema di sconfinamenti;
- assicurare con il supporto della **Funzione Organizzazione** il disegno di processi organizzativi, di gestione e controllo, funzionali ad assicurare il presidio del rischio di credito scaturente dagli sconfinamenti.

3.2.2 - Funzione Organizzazione

La **Funzione Organizzazione**, in ambito CIV, è responsabile di:

- Verificare, in caso di variazioni sul processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti segnalate dalla **Funzione Crediti** e comunque ogni due anni, la sostanziale coerenza del suddetto processo rispetto alle precedenti misurazioni;
- misurare sul campo, in caso di presenza di variazioni al processo di gestione degli scoperti/sconfinamenti, il tempo medio unitario impiegato per effettuare le istruttorie veloci (misurato in Full Time Equivalent, FTE);
- interagire con la **Funzione Risorse Umane** e la **Funzione Controllo di Gestione** per la determinazione dei costi, per modello di servizio, relativi al Personale, alle Altre Spese Amministrative (ASA) e agli ammortamenti, che concorrono alla determinazione del costo dell'istruttoria veloce;
- determinare, con il supporto della **Funzione Controllo di Gestione**, il costo medio unitario dell'istruttoria veloce per modello di servizio, o anche sulla base di altre differenze di costo determinate da eventuali diversi processi di autorizzazione (es affidati/non affidati, fasce

	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
	Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 9 di 11

d'importo di sconfinamento), in relazione all'esito delle rilevazioni e dei costi delle attività connesse all'istruttoria veloce;

- fornire alla **Funzione Finanziamenti Retail** il costo medio unitario dell'istruttoria veloce per modello di servizio o sulla base di altre differenze di costo.

3.2.3 - Funzione Risorse Umane

La **Funzione Risorse Umane**, in ambito CIV, è responsabile di:

- fornire alla **Funzione Organizzazione** i costi relativi al Personale per modello di servizio, come dalla stessa **Funzione Organizzazione** di volta in volta definito.

3.2.4 - Funzione Controllo di Gestione

La **Funzione Controllo di Gestione**, in ambito CIV, è responsabile di:

- fornire alla **Funzione Organizzazione** i costi complessivi relativi alle Altre Spese Amministrative (ASA) e agli ammortamenti per modello di servizio, che concorrono alla determinazione del costo dell'istruttoria veloce;
- supportare la **Funzione Organizzazione** nella determinazione del costo medio unitario dell'istruttoria veloce.

3.2.5 - Funzione Finanziamenti Retail

La **Funzione Finanziamenti Retail**, in ambito CIV, è responsabile di:

- determinare il listino della CIV sulla base del costo medio unitario dell'istruttoria veloce fornito dalla **Funzione Organizzazione**;
- proporre il nuovo listino CIV all'organo deliberante.

La **Funzione Finanziamenti Retail**, in ambito gestione del CA e per i prodotti di competenza, è responsabile di:

- definire l'importo standard della commissione, entro i massimali di legge, ed i limiti di derogabilità applicabili dalla Rete Territoriale (livello di AT).

3.2.6 - Funzione Finanziamenti Corporate


La **Funzione Finanziamenti Corporate**, in ambito gestione del CA e per i prodotti di competenza, è responsabile di:

- definire l'importo standard della commissione entro i massimali di legge ed i limiti di derogabilità applicabili dalla Rete Territoriale (livello di AT).

3.2.7 - Funzione Prodotti

La **Funzione Prodotti** è responsabile di:

- censire le causali di accredito/addebito su conto corrente relative ai prodotti di competenza segnalando in particolare l'eventuale esenzione ai fini dell'applicazione della CIV.

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
	Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 10 di 14

3.2.8 - Funzione Conti Correnti

La **Funzione Conti Correnti** è responsabile di

- effettuare una rilevazione annuale per verificare che le nuove causali censite dalle singole **Funzioni Prodotto** siano state oggetto di valutazione da parte delle stesse le quali, con riferimento alla eventuale esenzione ai fini dell'applicazione della CIV, hanno acquisito il parere dalla **Funzione Compliance**.

3.2.9 - Funzione Controllo di I Livello con compiti di Coordinamento – Crediti (Coordinamento Centrale)

La **Funzione Controllo di I Livello con compiti di Coordinamento – Crediti (Coordinamento Centrale)**, in ambito CIV, è responsabile di:

- ricevere trimestralmente dalla **Funzione Compliance** gli esiti dei monitoraggi sulla reiterazione degli eventi di sconfinamento che hanno generato l'applicazione della commissione al fine di attivare, da parte delle strutture che hanno in gestione la posizione, le valutazioni e l'attivazione di opportune azioni finalizzate a contenere il fenomeno.

3.2.10 - Funzione Controllo di I Livello con Compiti di Coordinamento - Rete

La **Funzione Presidio Controllo di I Livello con Compiti di Coordinamento - Rete** è responsabile di:

- garantire l'efficace applicazione del sistema di controlli di primo livello in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti in merito alle attività di controllo delle relative funzioni owner;
- monitorare, in ambito CIV, che la **Funzione Conti Correnti** verifichi con cadenza annuale che le nuove causali di addebito/accredito su conto corrente censite dalle singole **Funzioni Prodotto** siano state oggetto di valutazione da parte delle stesse.


3.2.11 - Funzione Controllo del Rischio

La **Funzione di Controllo del Rischio** è responsabile di:

- partecipare al processo di approvazione delle politiche generali in materia di affidamenti e sconfinamenti valutando i rischi connessi all'operatività (in particolare di credito, legale e reputazionale) e condividendo le valutazioni con la **Funzione Compliance**;
- fornire, in relazione ai rischi identificati, e d'intesa con la **Funzione Compliance**, indicazioni sui controlli di linea da attivare nei processi di gestione degli affidamenti e sconfinamenti e verificare il funzionamento di tali controlli attraverso l'esecuzione di controlli di secondo livello;
- esaminare, in ambito CIV, il documento di quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela valutando eventuali impatti sul presidio dei rischi (in particolare di credito, legale e reputazionale).

3.2.12 - Funzione Compliance

La **Funzione Compliance** è responsabile di:

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	Oggetto: Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
	Codice: D 00000 001 Pubblicato il: 07/12/2018 Pag. 11 di 14

- presidiare il rischio di conformità relativamente alla disciplina sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti. In tale ambito, compete ad essa:
 - o vagliare le politiche generali sulla disciplina in parola;
 - o vagliare il documento formale contenente la determinazione dei costi di istruttoria veloce;
 - o svolgere controlli di secondo livello e, in particolare, condurre specifiche verifiche almeno triennali sulle procedure adottate in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ivi inclusi gli aspetti legati alle funzionalità dei sistemi informatici;
 - o svolgere trimestralmente un monitoraggio sul numero medio di eventi di sconfinamento che hanno generato l'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce al fine di indirizzare le opportune iniziative volte a ridurre la reiterazione di tali eventi;
 - o adottare, nell'ambito del processo di reporting, uno schema di rapporto annuale predefinito, che assicuri l'esame di elementi qualitativi e quantitativi quali: i) la frequenza e la numerosità dei casi di applicazione della CIV anche in relazione a fasce predefinite di clientela e a singoli casi "anomali"; ii) il numero di contestazioni ricevute; iii) la validità delle causali che danno luogo ad addebito della CIV; iv) il rispetto delle franchigie previste per legge per i consumatori e delle eventuali facilitazioni aggiuntive; v) la correttezza della metodologia di calcolo del costo medio dell'istruttoria veloce; vi) la compatibilità con il principio di onnicomprensività di spese e commissioni aggiuntive nei contratti che prevedono la CO; vii) la qualità dell'informativa resa alla clientela;
 - o valutare l'adeguatezza dei controlli di linea in riferimento ai quali, d'intesa con la **Funzione di Controllo dei Rischi**, fornisce indicazioni su quali siano da attivare;
 - o presidiare gli aggiornamenti legislativi al fine di informare le varie Funzioni per quanto di specifica competenza nell'ambito della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;
 - o validare, nell'ambito del censimento di nuove causali da parte delle **Funzioni Prodotto**, l'eventuale esenzione ai fini dell'applicazione della CIV.

3.2.13 - Funzione Revisione Interna

La **Funzione Revisione Interna della Capogruppo** e di ogni singola società del Gruppo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli in coerenza con la policy in materia di Sistema dei Controlli Interni (cfr. [1030D00793](#)) e con il piano di audit.

4 - ELENCO TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO (FACOLTATIVO)

[1030D00320](#) - Statuto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A

[1030D01669](#) - Gestione scoperti/sconfinamenti: Istruttoria Veloce

[1030D00752](#) - Regolamento n. 3 - Deleghe di autonomia in materia di prodotti e condizioni

[1030D00793](#) - Policy di Gruppo in materia di Sistema dei Controlli Interni



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

DATA: **07/12/2018** DATA SCADENZA: fino a revoca
CODICE TESTO: **D 01850 003 NMIG** CODICE RISORSA: AAA006GTT

OGGETTO: **Policy di Gruppo in materia di Pricing**

MACROPROCESSO: PRICING

PROCESSO: (PRICING)

SEGMENTO DI MERCATO:
(prevalentemente interessato)

Tutti

RUOLI:
(prevalentemente interessati)

TUTTI

SERIE/SETTORE/SERVIZIO: 23 / 1 (Policy) / 2 (strategica triennale)

TESTI ANNULLATI:

PRESA VISIONE: 1 senza formalità

STRUTTURA EMANANTE: **(2121) AMMINISTRATORE DELEGATO**

ASSISTENZA DI TIPO
TECNICO/OPERATIVO: .



Oggetto: Policy di gruppo in materia di Pricing

Codice: D 01850 003

Presentato il: 00/00/0000

Pag. 1 di 9

INDICE

1 - QUADRO DI SINTESI	2
1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI	2
1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE	2
1.3 - DESTINATARI E MODALITA' DI RECEPIMENTO	2
1.4 - DECORRENZA DELLE NORME	2
2 - ASPETTI GENERALI	3
2.1 - GENERALITA'	3
2.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.3 - GLOSSARIO	3
3 - MODELLI E METODOLOGIE DI GRUPPO	4
3.1 - ASPETTI GENERALI	4
3.2 - AMBITI DI DECLINAZIONE DEL PRICING	4
3.3 - CAMPAGNE DI REPRICING BILATERALE	6
3.4 - MANOVRE GENERALIZZATE UNILATERALI	6
3.4.1 - Requisiti generali	6
3.4.2 - Metodologie per le manovre unilaterali	6
3.4.3 - Requisiti specifici per il processo delle manovre unilaterali	7
3.4.4 - Rendicontazione agli organi di vertice	8
3.5 - RELAZIONI CON ALTRI MACROPROCESSI/PROCESSI	8
4 - ELENCO DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO	8
4.1 - DEFINIZIONE E PRESIDIO MODELLI DI PRICING	8
4.2 - GESTIONE CONDIZIONI	8
4.3 - SVILUPPO E GESTIONE CONVENZIONI	9
4.4 - DEFINIZIONE E PRESIDIO MODELLI DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI	9


Oggetto: Policy di gruppo in materia di Pricing

Codice: D 01850 003

Presentato il: 00/00/0000

Pag. 2 di 9

1 - QUADRO DI SINTESI

1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

La Policy definisce le metodologie, i modelli e le regole aziendali adottate dal Gruppo in materia di **Pricing** ed implementate in modo coordinato attraverso l'esecuzione ed il presidio dei processi di riferimento.

Il macroprocesso Pricing comprende i seguenti processi:

- **Definizione e presidio modelli di pricing**, che ha l'obiettivo di definire, tempo per tempo, linee guida e metodologie per il presidio della materia;
- **Gestione condizioni**, che definisce le attività necessarie alla gestione operativa del pricing;
- **Sviluppo e gestione Convenzioni**, che definisce le attività relative alla stipula, gestione, monitoraggio, modifica, rinnovo e chiusura delle Convenzioni commerciali stipulate con diverse controparti;
- **Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**, che definisce le metodologie per l'aggiornamento della Commissione Istruttoria Veloce (CIV), e le politiche commissionali relative alla Commissione Onnicomprensiva (CO).

Prima di stampare questo documento, assicurarsi che sia strettamente necessario.

1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Le modifiche apportate riguardano l'inserimento del nuovo processo "Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti".

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono evidenziate in giallo.

1.3 - DESTINATARI E MODALITA' DI RECEPIMENTO

La Policy è destinata alla Capogruppo, e alle società Banca Widiba, Montepaschi Fiduciaria, MPS Capital Services, MPS Leasing e Factoring, Banca Montepaschi Belgio, Monte Paschi Banque, le quali la recepiscono con delibera dei propri Organi Apicali adeguando responsabilità, processi e regole interne, in coerenza con le proprie caratteristiche e dimensioni.

Il recepimento deve essere notificato alle seguenti Strutture e Funzioni della Capogruppo:

- al Responsabile della Direzione CCO;
- al riporto societario di riferimento;
- alla funzione Organizzazione.

1.4 - DECORRENZA DELLE NORME

Data di pubblicazione

**Oggetto:** Policy di gruppo in materia di Pricing**Codice:** D 01850 003**Presentato il:** 00/00/0000**Pag.** 3 di 9

2 - ASPETTI GENERALI

2.1 - GENERALITA'

Il termine **Pricing** definisce gli aspetti di carattere economico connessi o comunque riconducibili alla gestione dei rapporti attivi e passivi con la clientela.

Esso rappresenta una delle leve fondamentali per le politiche commerciali e si declina attraverso la definizione e applicazione di condizioni (o "prezzi") e la facoltà di deroga (o "sconti"):

- nei prodotti a Catalogo;
- nei rapporti contrattuali intrattenuti con la clientela, relativi a prodotti e servizi offerti;
- nelle singole operazioni e/o partite nell'ambito di uno specifico rapporto.

È escluso dall'ambito di questa normativa il pricing inteso come prezzo di acquisto e vendita degli strumenti finanziari detenuti dalla clientela.

Ogni Banca del Gruppo MPS definisce con apposito Regolamento interno le autonomie in materia di pricing per i diversi livelli della propria Struttura.

2.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La gestione del Pricing viene effettuata dal Gruppo MPS nel rispetto delle norme in materia di Trasparenza previste nel Testo Unico Bancario (D.Lgs 1/9/93 n. 385) e della Legge n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina il reato di usura ed il relativo sistema sanzionatorio.

Tutte le attività connesse al Pricing sono definite tenendo conto anche delle linee guida sull'*orientamento al cliente*¹ contenute nel Codice Etico del Gruppo Montepaschi (cfr. [1030D01186](#)).

Il macroprocesso Pricing fornisce un quadro di riferimento generale, ma non esclude che, ove necessario, siano previste specifiche normative a sé stanti volte a declinare le particolarità di talune tipologie di prodotto quali, ad esempio, la "Policy Emissioni Obbligazionarie Domestiche BMPS: pricing del mercato primario" ([1030D01977](#)) e la "Policy in materia di Emissioni Certificates BMPS: pricing del mercato primario" ([1030D02048](#)).

2.3 - GLOSSARIO

- **Convenzione:** accordo commerciale stipulato con soggetti terzi (Società, Enti, Associazioni, ecc.) avente ad oggetto un'offerta strutturata di prodotti e servizi bancari e finanziari a condizioni economiche dedicate; si definisce "nazionale" se è stipulata con Società/Enti/Associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale, le cui condizioni sono a disposizione di tutta la Rete, mentre si definisce "locale" se stipulata con Società/Enti/Associazioni con ambito territoriale circoscritto ad una determinata zona

¹ "Sviluppare l'ascolto e quindi l'attenzione alle relazioni con i clienti esterni ed interni, migliorando la qualità dei servizi forniti e la customer satisfaction, ossia il livello della qualità del servizio reso ed il grado di soddisfazione della clientela, attraverso una costante attenzione all'efficienza e all'efficacia nei processi di produzione e di erogazione dei servizi stessi." (cfr. [1030D01186](#))

**Oggetto:** Policy di gruppo in materia di Pricing**Codice:** D 01850 003**Presentato il:** 00/00/0000**Pag.** 4 di 9

geografica, e pertanto a disposizione delle sole strutture di Rete di seguito **locale** (ad es. Aree Territoriali, Direzioni Territoriali, Filiali).

- **Pricing segnalato:** condizioni contrattualmente applicabili ai prodotti posseduti e ai servizi fruibili dal cliente.
- **Pricing "praticato"** (o "applicato"): condizioni effettivamente regolate (liquidate) nell'ambito del rapporto col cliente in virtù delle condizioni contrattualmente previste.
- **Pricing "maturato":** condizioni praticate pro rata tempore rispetto ai momenti canonici delle liquidazioni periodiche.
- **Valore d'Istituto:** valore standard di una condizione di prodotto che, nel garantire profitto con riferimento alla vendita di una singola unità di prodotto, tiene conto del posizionamento competitivo sul mercato e delle normative regolamentari (usura, trasparenza). Tale valore funge da riferimento delle altre declinazioni di pricing a livello di prodotto o di rapporto (ad es. listino di prodotto, listino promozionale, convenzione, deroga).

3 - MODELLI E METODOLOGIE DI GRUPPO

3.1 - ASPETTI GENERALI

Il Gruppo MPS adotta strategie di pricing in logica *value oriented* che si concretizzano nella formulazione di politiche di pricing di prodotto finalizzate a conseguire, in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti stessi (lancio, sviluppo, maturità, declino), la creazione, la massimizzazione e il mantenimento di valore sul cliente.

Tali strategie devono essere sviluppate in coerenza con gli obiettivi di Piano Industriale, con particolare riferimento al tema del raggiungimento di livelli sostenibili di redditività, e sono supportate laddove possibile da tool gestionali di pricing, sviluppati dal Gruppo Montepaschi, che consentano di determinare un prezzo di break even che assicuri la copertura dei costi di funding, dei costi operativi e dei costi del rischio (rischiosità del cliente e costo del capitale assorbito dai singoli prodotti/servizi).

Lo sviluppo di strumenti di pricing, che riescano a sintetizzare il profilo rischio-rendimento dei singoli prodotti e servizi, consente, a livello di portafoglio, di supportare lo sviluppo di una politica commerciale coerente con il Modello di Business e la propensione al rischio che il Gruppo definisce annualmente (Risk Appetite Framework).

3.2 - AMBITI DI DECLINAZIONE DEL PRICING

La strategia di pricing di ogni Banca del Gruppo MPS è declinata per segmenti di clientela e tipologie di prodotti.

La definizione del pricing tiene conto di diversi elementi quali:

- le scelte di carattere strategico derivanti dagli obiettivi di budget definiti anno per anno;
- i costi che la Banca sostiene per lo sviluppo e la gestione dei singoli prodotti e la fornitura dei servizi ad essi connessi;
- il bilanciamento tra obiettivi di redditività e posizionamento competitivo sul mercato;
- flessibilità di approccio in relazione ai diversi segmenti di clientela;

**Oggetto:** Policy di gruppo in materia di Pricing**Codice:** D 01850 003**Presentato il:** 00/00/0000**Pag.** 5 di 9

- rischio e valore generato dalla relazione col cliente.

Più in particolare, la definizione del pricing si articola nei seguenti ambiti metodologici:

- **price to value**, che determina il *target price* del prodotto tenendo conto delle componenti complessive di costo, determinate anche sulla base del modello di FIT del Gruppo, e della marginalità coerente con gli obiettivi di budget e di politica commerciale;
- **price to market**, che a partire dal *target price* individua un *prezzo standard* che tiene conto del posizionamento desiderato sul mercato e dei possibili differenti approcci per segmenti di clientela;
- **price to client**, che interviene sul prezzo finale applicato al singolo cliente attraverso una politica di scontistica che tiene conto del valore potenziale e/o generato complessivamente dalla relazione col cliente stesso.

Il modello organizzativo del Gruppo prevede, inoltre, la definizione di apposite filiere commerciali all'interno delle quali sono definiti i ruoli dotati delle necessarie deleghe di autonomia deliberativa, articolate in modo da garantire l'esercizio operativo di fissazione di un pricing:

- di **prodotto**, ovvero relativo alla determinazione delle condizioni sia per i prodotti a Catalogo, che per i prodotti "ad hoc". Le condizioni economiche così definite sono, ove necessario, riportate nei documenti di Trasparenza redatti dalla Banca. In tale contesto, la definizione del pricing interviene nello sviluppo di nuovi prodotti e nelle modifiche a prodotti esistenti, anche limitate al solo pricing; sono ricompresi in quest'ambito anche la definizione di politiche di scontistica sui prodotti conseguenti a bundling di prodotto, a prodotti a pacchetto o ad altra condizione predefinita;
- di **mercato**, riferito alla progettazione di iniziative promozionali che riguardano i prodotti a Catalogo commercializzabili dall'intera Rete o a iniziative massive di variazione delle condizioni per fasce di clientela (c.d. campagne di repricing bilaterale e manovre generalizzate unilaterali - cfr paragrafi successivi);
- di **distribuzione**, relativo alla relazione col singolo cliente, a iniziative promozionali ristrette ad un ambito limitato della Rete o allo sviluppo e applicazione di Convenzioni.

Tenuto conto di quanto sopra, ogni Banca del Gruppo sovrintende allo sviluppo e all'evoluzione di strumenti di monitoraggio del pricing attraverso i quali, con la necessaria periodicità:

- verificare per i prodotti in essere tempo per tempo il posizionamento di mercato; tale azione può comportare la revisione delle politiche commerciali su determinate tipologie di prodotto;
- analizzare l'evoluzione dei prezzi praticati dalla Rete per rilevarne la coerenza con le politiche commerciali e con le tendenze di mercato a livello macro e locale e per segmento di clientela;

**Oggetto:** Policy di gruppo in materia di Pricing**Codice:** D 01850 003**Presentato il:** 00/00/0000**Pag.** 6 di 9

- avviare sia eventuali azioni di *repricing*, monitorandone gli impatti economici (campagne bilaterali, manovre generalizzate unilaterali), sia attività di revisione del pricing dei prodotti a catalogo.

3.3 - CAMPAGNE DI REPRICING BILATERALE

In relazione agli esiti periodici del monitoraggio sull'evoluzione dei prezzi praticati dalla Rete, e in coerenza con le politiche commerciali, ogni Banca del Gruppo può avviare iniziative di ricontrattualizzazione su base bilaterale delle condizioni, che interessano determinati target di clientela.

L'obiettivo di tali campagne è quello di riallineare le condizioni al "valore obiettivo" in funzione del valore espresso dalla relazione col cliente, generando nel contempo redditività immediata.

3.4 - MANOVRE GENERALIZZATE UNILATERALI

3.4.1 - Requisiti generali

Le variazioni generalizzate dei tassi e delle condizioni in essere con la clientela, decise da Banca MPS unilateralmente (nel seguito per brevità, manovre unilaterali), sono soggette alla regolamentazione di cui agli art. 118 e 126 sexies del T.U.B..

Con riferimento a tale regolamentazione, Banca MPS identifica a priori un insieme di eventi rilevanti di comprovabile effetto sui costi dei prodotti/servizi offerti alla clientela, che pertanto possono rappresentare giustificato motivo per la valutazione e l'eventuale esecuzione di manovre unilaterali, nel rispetto dei requisiti di seguito descritti.

3.4.2 - Metodologie per le manovre unilaterali

In corrispondenza a ogni tipologia di manovra unilaterale conseguente a giustificato motivo, la Banca definisce una metodologia per la determinazione dell'incremento di costo che risulta a proprio carico, tale da determinare uno squilibrio nei rapporti negoziali, e come questo incremento possa essere recuperato in modo correlato e in quale misura tramite modifica delle condizioni in essere con la clientela.

Le metodologie sono redatte al fine di:

- definire la correlazione tra evento rilevante e incremento di costo per la Banca e impatto sul pricing;
- determinare la misura massima di variazione di pricing applicabile ai clienti mediante esplicitazione di criteri oggettivi e misurabili,

e sono sottoposte a un iter che prevede obbligatoriamente la valutazione anche per gli aspetti legali e di compliance, in via preventiva alla loro approvazione da parte del Direttore Generale di Banca MPS.

Il Direttore Generale di Banca MPS può subdelegare la facoltà di approvazione delle metodologie, definendo eventuali limiti della subdelega.

Banca MPS non esegue tipologie di manovre unilaterali in assenza di una metodologia precedentemente o contestualmente approvata.

Le metodologie approvate sono pubblicate nella normativa interna.

**Oggetto:** Policy di gruppo in materia di Pricing**Codice:** D 01850 003**Presentato il:** 00/00/0000**Pag.** 7 di 9

3.4.3 - Requisiti specifici per il processo delle manovre unilaterali

Nella normativa interna è disciplinato il processo per il monitoraggio degli eventi che comportano l'insorgenza di giustificati motivi, la valutazione preventiva delle manovre mediante l'utilizzo delle previste metodologie, la validazione, l'approvazione, l'implementazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei risultati delle manovre.

La normativa disciplina inoltre il processo di revisione, nel tempo, dei giustificati motivi e delle corrispondenti metodologie, inclusa la formulazione di nuove metodologie a fronte di eventi potenzialmente rilevanti a fini di giustificato motivo, e non compresi in quelli già soggetti a rilevazione.

La decisione di procedere all'esecuzione di una manovra unilaterale deve basarsi sulla valutazione almeno dei seguenti aspetti:

- effettiva necessità economica di riequilibrare il rapporto costi/ricavi, valutata in accordo alla prevista metodologia;
- effettivo ritorno economico, che tiene conto della definizione della variazione applicabile alle condizioni della clientela oggetto di manovra, determinata sulla base della prevista metodologia;
- rischi reputazionali;
- storia pregressa del verificarsi del medesimo giustificato motivo e delle corrispondenti deliberazioni assunte (ad es., in merito a manovre non effettuate pur in presenza di giustificato motivo);
- perimetro di clientela interessata;
- storia pregressa delle manovre già effettuate sullo stesso segmento di clientela, onde prevenire il rischio, ad esempio, di alterare implicitamente la natura dei contratti trasformandoli in rapporti a condizioni variabili,

e dev'essere verificata dalle Funzioni competenti per gli aspetti relativi a:

- giustificato motivo;
- rispetto delle metodologie approvate;
- congruità economica dell'intervento proposto rispetto all'incremento dei costi subito dalla Banca;
- clientela in perimetro di precedenti manovre;
- ricorrenza/periodicità della manovra in relazione alle precedenti;
- valutazione rischi reputazionali;
- conformità agli artt. 118 e 126 sexies del T.U.B. del processo di attuazione della manovra unilaterale e della documentazione inviata alla clientela.

Le proposte di esecuzione di manovre unilaterali sono oggetto di apposita memoria approvativa all'Organo Deliberante, come individuato sulla base delle vigenti autonomie in materia di condizioni.


Oggetto: Policy di gruppo in materia di Pricing

Codice: D 01850 003

Presentato il: 00/00/0000

Pag. 8 di 9

3.4.4 - Rendicontazione agli organi di vertice

Al termine di ogni trimestre, le manovre deliberate nel periodo sono oggetto di rendicontazione nei confronti degli organi di vertice cui sono riferibili le responsabilità di gestione e controllo della Banca (rispettivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale), riportando per ciascuna manovra le informazioni relative all'oggetto dell'intervento (tipologia, giustificato motivo, condizioni impattate, tempistica, target e numerosità clientela), alle stime economiche, alla conformità con i requisiti previsti nel T.U.B., ai rischi evidenziati in corso istruttoria e relative valutazioni, e alle eventuali segnalazioni o reclami pervenuti.

3.5 - RELAZIONI CON ALTRI MACROPROCESSI/PROCESSI

Il macroprocesso Pricing ha relazioni con i seguenti macroprocessi:

- **Prodotti**, per quanto attiene alla definizione delle condizioni di un prodotto;
- **Demand**, per quanto attiene alle attività sul Sistema Informativo necessarie in occasione dell'implementazione, ad esempio, di manovre generalizzate unilaterali;
- **Compliance**, relativamente agli aspetti del presidio della Trasparenza e degli adempimenti prescrittivi in materia di Usura.

4 - ELENCO DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO

4.1 - DEFINIZIONE E PRESIDIO MODELLI DI PRICING

Il processo "**Definizione e presidio modelli di pricing**" consiste nella definizione di metodologie e strumenti per la determinazione del pricing di prodotto, o da applicare al singolo cliente (ad es. modelli eva, analisi del posizionamento di prezzo rispetto al mercato).

Le regole e le responsabilità di Gruppo sono riportate in apposita normativa con valenza di Gruppo.

4.2 - GESTIONE CONDIZIONI

Il processo "**Gestione Condizioni**" consiste nell'insieme di attività volte alla gestione operativa del pricing nelle sue declinazioni di "mercato" e di "distribuzione".

Le suddette attività includono:

- la definizione delle autonomie di deroga sui diversi livelli della filiera;
- la gestione delle deleghe di autonomia all'interno delle filiere;
- la gestione delle proposte di deroga sulle condizioni, incluso il collegamento di rapporti a convenzioni;
- la gestione delle iniziative promozionali e delle campagne di variazioni contrattuali bilaterali;
- la gestione delle manovre generalizzate unilaterali;

**Oggetto:** Policy di gruppo in materia di Pricing**Codice:** D 01850 003**Presentato il:** 00/00/0000**Pag.** 9 di 9

- il monitoraggio del pricing in rete.

Le regole e le responsabilità di Gruppo sono riportate in apposita normativa con valenza di Gruppo.

4.3 - SVILUPPO E GESTIONE CONVENZIONI

Il processo **"Sviluppo e Gestione Convenzioni"** consiste nell'insieme di attività necessarie:

- alla valutazione, formalizzazione e attuazione di Convenzioni con controparti terze (associazioni, enti, ecc.) destinate all'offerta, a condizioni riservate, di prodotti della Banca ai loro dipendenti, utenti, clienti, iscritti e/o associati;
- al monitoraggio periodico dei risultati commerciali, qualitativi e quantitativi, delle Convenzioni in essere;
- al rinnovo, alla revisione o alla chiusura delle Convenzioni in essere.

Le regole e le responsabilità di Gruppo sono riportate in apposita normativa con valenza di Gruppo.

4.4 - DEFINIZIONE E PRESIDIO MODELLI DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI

Il processo **"Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"** consiste nella definizione di:

- principi per la metodologia di rilevazione dei costi, di calcolo e di aggiornamento della commissione istruttoria veloce (CIV);
- politiche commissionali relative all'applicazione del regime di onnicomprensività per la remunerazione degli affidamenti che tengano conto della rischiosità e forma tecnica del credito.

Le regole e le responsabilità di Gruppo sono riportate in apposita normativa con valenza di Gruppo.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

30

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO (902)
DIVISIONE VERIFICHE TRASPARENZA E CORRETTEZZA (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 8

Oggetto Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti. Orientamenti di vigilanza.

La remunerazione di affidamenti e sconfinamenti è soggetta alle previsioni dell'articolo 117-bis del TUB e del D.M. n. 644 del 30 giugno 2012.

Gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in conto corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l'applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva ("CO"). Agli sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce ("CIV") al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012.

Nel corso dell'attività di controllo sulle modalità di applicazione delle norme in materia, la Banca d'Italia ha rilevato disomogeneità nell'interpretazione e nelle prassi applicative adottate dagli intermediari, alcune criticità connesse ai peculiari meccanismi operativi delle predette commissioni e ambiti di miglioramento delle condotte sin qui tenute dagli intermediari vigilati.

Per conseguire la rimozione delle più frequenti anomalie, assicurare la conformità delle prassi applicative e favorire condotte più attente alla qualità delle relazioni con la clientela, vengono di seguito illustrati gli orientamenti di vigilanza seguiti dalla Banca d'Italia nella propria attività di controllo. L'accluso documento fornisce indicazioni distinte in tre aree di rilievo: **governo e assetto organizzativo; prassi applicative e operative; controlli interni**. Le sezioni si compongono di parti di testo libero ove sono descritte sinteticamente le principali criticità riscontrate e le indicazioni applicative per gli intermediari desumibili dal complesso delle previsioni normative di riferimento; in separati box colorati sono riportate alcune buone prassi, utili ad innalzare il livello di tutela della clientela e a minimizzare l'esposizione degli intermediari a rischi legali e reputazionali.

Gli operatori terranno presenti gli elementi indicati per l'eventuale revisione delle soluzioni di carattere organizzativo e applicativo sin qui seguite, e per l'eventuale adozione di interventi correttivi e migliorativi; la Banca d'Italia auspica una progressiva convergenza verso le buone prassi rilevate nello svolgimento dei controlli, in quanto utili a favorire il miglioramento dei rapporti con la clientela ed un più efficace presidio del rischio di non conformità.

Nella propria attività di controllo, la Banca d'Italia valuterà le soluzioni adottate dagli intermediari tenendo conto dei presenti orientamenti e reputerà conformi le condotte aderenti al contenuto degli stessi.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 286/2018

REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

INDICE

I. GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO

I.1. DISCIPLINA INTERNA

I.2. METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ISTRUTTORIA VELOCE

II. PRASSI APPLICATIVE E OPERATIVE

II.1. COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA

II.2. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

III. CONTROLLI INTERNI

I. GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO

1. Buone relazioni con la clientela richiedono accorgimenti organizzativi adeguati ad assicurare una puntuale allocazione e definizione delle responsabilità e degli adempimenti connessi all'applicazione della normativa, garantire il coordinamento tra le diverse funzioni interessate e le regole che ne disciplinano l'operatività, favorire la consapevolezza del personale coinvolto nella gestione dei processi, fare leva su un sistema di controlli proporzionato ed efficace.

I.1 DISCIPLINA INTERNA

2. I controlli svolti presso alcuni intermediari hanno evidenziato casi di disorganicità e genericità delle disposizioni interne in tema di costo per la clientela degli affidamenti e degli sconfinamenti, talvolta limitate ai manuali operativi rilasciati dai gestori dei sistemi informatici. È stato rilevato inoltre un ridotto coinvolgimento degli organi con funzioni strategiche, di gestione e di controllo su queste importanti tematiche.
3. In base alla normativa vigente, l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento ⁽¹⁾ sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali ⁽²⁾. Il quadro di regole interne deve trattare in maniera completa e organica la materia, tenendo conto delle caratteristiche strutturali e operative dell'intermediario. In linea con criteri di proporzionalità, il quadro delle regole interne può articolarsi in disposizioni generali e di principio e disposizioni più strettamente applicative e operative. Dal complesso delle indicazioni contenute nelle Disposizioni di vigilanza in materia di compiti e funzioni degli organi sociali ⁽³⁾ discende che almeno le politiche generali devono essere approvate dall'Organo con funzione di supervisione strategica.
4. È buona prassi che l'approvazione delle politiche generali in materia di affidamenti e sconfinamenti sia preceduta da una formale valutazione da parte delle funzioni di *Risk management* e di *Compliance*. Nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative.
5. Le politiche generali dovrebbero specificare quali elementi delle disposizioni applicative e operative richiedono il preventivo vaglio della funzione di *Compliance*.
6. Le regole interne devono contenere indicazioni almeno su: *i)* i prodotti di finanziamento offerti alla clientela soggetti alle forme di remunerazione previste dall'art. 117-*bis* del TUB; *ii)* le voci di spesa o commissioni che si ritengono compatibili con i principi di onnicomprensività tanto della commissione onnicomprensiva (CO) quanto della

⁽¹⁾ Art. 117-*bis* del TUB e D.M. 644/2012.

⁽²⁾ Le Disposizioni di Trasparenza, sez. XI, par. 1, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell'attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti. Le Disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché l'organizzazione ed i controlli interni. Al par. 2 della stessa sezione è previsto che gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare una valutazione della struttura dei prodotti offerti anche con riferimento alla loro conformità a prescrizioni imperative di legge.

⁽³⁾ Cfr. in particolare, per le banche, la Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, sez. III, par. 2.2 e, per gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, il provvedimento del 17 maggio 2016, Capitolo VI, par. 1.

commissione di istruttoria veloce (CIV); *iii*) l'elencazione tassativa delle causali di addebito da assoggettare o da esentare dalla CIV; *iv*) le modalità di svolgimento dell'istruttoria veloce ⁽⁴⁾; *v*) la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della CIV, i criteri per procedere al suo aggiornamento, nonché le strutture aziendali responsabili dei processi di rilevazione e validazione; *vi*) le attività di controllo dedicate, la relativa periodicità, i soggetti responsabili, nonché le linee di *reporting* e le modalità di rendicontazione agli organi aziendali; *vii*) il funzionamento di franchigie, massimali, soglie di significatività e/o altre condizioni di maggior favore stabilite nei confronti della clientela, qualora siano presenti ⁽⁵⁾.

7. Alla luce delle contiguità esistenti, occorre assicurare il pieno coordinamento tra le regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti, quelle concernenti il credito e le istruzioni operative sul funzionamento degli applicativi informatici ⁽⁶⁾.
8. Gli intermediari devono assicurare una piena conoscenza da parte del personale del contenuto delle regole interne mediante la diffusione capillare dei testi e l'adozione di apposite iniziative formative.

1.2 METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ISTRUTTORIA VELOCE

9. Il D.M. n. 644 del 30 giugno 2012 stabilisce che la CIV sia determinata in misura fissa e non possa eccedere i costi mediamente sostenuti per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi. La determinazione in misura fissa della CIV consente ai clienti di conoscere con chiarezza *ex ante* l'ammontare esatto degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare le condizioni proposte dai diversi operatori. La commisurazione ai costi richiesta dalla legge comporta che la CIV non può rappresentare una fonte di profitto per l'intermediario.
10. I controlli condotti hanno evidenziato carenze nell'individuazione dei costi presi in considerazione nelle metodologie di calcolo e tariffazione della CIV: talvolta sono stati inclusi fra le spese ristorabili oneri diversi da quelli dell'istruttoria per la concessione dello sconfinamento ovvero non sono state aggiornate le spese considerate, pur essendosi queste ridotte per effetto del miglioramento dell'efficienza aziendale.
11. In via generale ⁽⁷⁾, laddove la normativa richieda che i corrispettivi richiesti alla clientela non possano superare le spese sostenute (o comunque siano adeguati e proporzionati), la loro quantificazione deve risultare da un documento formale, vagliato dalle strutture di controllo e approvato ai livelli previsti dall'organizzazione aziendale.
12. Per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge ⁽⁸⁾, si rammenta che: *i*) è necessario che i costi presi in considerazione siano esclusivamente quelli connessi con lo svolgimento di un'attività istruttoria "veloce" preventiva alla concessione del credito, nei casi predeterminati in cui essa è richiesta, sicché tra questi non possono essere inclusi quelli rivenienti, ad esempio, dal monitoraggio e gestione *ex post* degli sconfinamenti; *ii*) i criteri utilizzati per la rilevazione devono essere supportati da motivazioni documentate e verificabili che tengano conto della concreta operatività aziendale.

⁽⁴⁾ Ad es., gli adempimenti di carattere operativo, gli addetti e le strutture coinvolte, la documentazione da acquisire, etc.

⁽⁵⁾ Cfr. Disposizioni di Trasparenza, sez. XI, D.M. 644/2012, Circolare 285, Parte prima, Titolo IV, Cap. 1 e provvedimento del 17 maggio 2016 (Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica), Cap. VI.

⁽⁶⁾ Ad es., aggiornando periodicamente l'elenco delle causali di addebito sensibili all'applicazione della CIV.

⁽⁷⁾ Cfr. Sezione XI, paragrafo 2, delle Disposizioni di Trasparenza.

⁽⁸⁾ Cfr. art. 117-bis, comma 2, del TUB e art. 4, comma 4, del DM 644/2012.

13. Le metodologie di quantificazione dei costi vanno periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, tenendo anche conto dei reclami pervenuti; esse devono tener conto dei processi rilevanti in materia di concessione del credito e della tipologia di clienti interessati, con particolare riguardo alla differenziazione tra consumatori e non consumatori. I costi presi in considerazione per la definizione della commissione devono essere aggiornati in funzione dei processi di efficientamento dell'attività.
14. Qualora la metodologia sia identificata e adottata a livello di gruppo, è necessario che i singoli intermediari tengano conto delle specifiche caratteristiche operative e della struttura dei costi aziendali per garantire che la quantificazione sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti.

II. PRASSI APPLICATIVE E OPERATIVE

II.1 COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA ⁽⁹⁾

15. Con riferimento alle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio" a carattere rotativo, l'attività di vigilanza ha rilevato in numerosi casi l'applicazione, in aggiunta alla CO, di spese connesse alla semplice presentazione dei documenti anticipati, talora commisurate all'importo facciale dei documenti ovvero alla tenuta/movimentazione del connesso conto di appoggio (c.d. "conto tecnico"). È altresì emerso che in alcuni casi l'impostazione dei sistemi informatici comporta l'applicazione della CIV anche a fronte di utilizzi di fidi già deliberati e operativi sui quali è iniziato a decorrere il termine di calcolo della CO. Infine, è stata riscontrata la prassi di far coincidere la data di operatività dei fidi con la data di delibera, con il conseguente utilizzo ai fini del calcolo della CO di un periodo più ampio rispetto a quello in cui il cliente ha la conoscenza e l'effettiva possibilità di usufruire della facilitazione creditizia concessa.
16. Sono incluse fra le aperture di credito tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo. Tali operazioni, che usualmente danno luogo a un collegamento funzionale tra una pluralità di contratti ⁽¹⁰⁾, possono comportare l'applicazione di oneri ulteriori rispetto alla CO solo nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa.
17. Non sono pertanto in linea con la regola dell'onnicomprendività le strutture commissionali che prevedano l'applicazione di oneri: a) correlati alla mera presentazione dei documenti di cui si richiede l'anticipazione, posto che la presentazione rappresenta, in ipotesi della specie, l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire della specifica forma tecnica di fido;

⁽⁹⁾ La CO, di ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente, può essere prevista con riferimento: i) agli affidamenti concessi nella forma dell'apertura di credito regolata in conto corrente, laddove – stante la natura rotativa della facilitazione – il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento; ii) agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 114-*octies*, comma 1, lettera a), del TUB, con esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito. L'onnicomprendività della commissione comporta il divieto di applicare ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento: cfr. art. 2, comma 1, e art. 3, comma 2, lett. i) del D.M. n. 644/2012.

⁽¹⁰⁾ Quali, normalmente, oltre al conto corrente, l'apertura di credito e lo sconto.

b) per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica di eventuali “conti tecnici” strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo, in quanto il “conto tecnico” è uno strumento operativo del tutto servente all’affidamento concesso al cliente.

18. Per prevenire rischi di duplicazione degli addebiti, nonché di applicazione della CO per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l’effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, risulta necessaria l’adozione di specifici accorgimenti (es. organizzativi o informatici). Ciò al fine di definire univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi e non consentire la contestuale applicazione di commissioni onnicomprensive e di istruttoria veloce nel caso in cui il cliente utilizzi crediti già deliberati e perfezionati dal punto di vista negoziale, ma non ancora operativi per ragioni riconducibili esclusivamente all’intermediario. La corretta decorrenza deve inoltre essere assicurata in caso di variazioni della percentuale di commissione applicata, o dell’importo dell’affidamento.

19. Fermi restando i massimali trimestrali stabiliti dalla legge, costituisce una buona prassi la determinazione di politiche commissionali che prevedano una calibrazione del valore percentuale della CO che valorizzi aspetti quali il grado di rischiosità del credito, la tipologia e qualità delle garanzie offerte e le attività necessarie per la gestione continuativa dell’accordato in relazione alla specifica forma tecnica concordata.

II.2 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE ⁽¹¹⁾

20. La Vigilanza ha rilevato in alcuni casi la ripetuta applicazione di CIV in un arco temporale ristretto, per un ammontare di sconfinamento contenuto e/o a fronte di incrementi di importo irrilevante, indicativa di automatismi informatici che rendono quanto meno dubbio l’effettivo compimento dell’attività di istruttoria veloce da parte dell’intermediario. È risultata altresì da migliorare la documentabilità delle attività compiute in sede di istruttoria veloce, non sempre idonea a consentire una ricostruzione degli approfondimenti condotti dal singolo gestore ai fini della concessione dello sconfinamento.
21. Le verifiche hanno pure evidenziato casi di applicazione della CIV a fronte di addebiti esentati per legge in quanto coperti dalla franchigia a favore dei consumatori, riconducibili a pagamenti effettuati a favore dell’intermediario e/o frutto di atti non discrezionali, come tali non determinanti lo svolgimento di un’istruttoria. In taluni casi, i consumatori hanno beneficiato della franchigia *ex lege* solo per sconfinamenti rimasti immutati sino al rientro; in altri casi, l’individuazione dello sconfinamento rilevante a fini CIV teneva conto del saldo disponibile di fine giornata comprensivo anche degli addebiti esenti, purché fosse presente almeno un addebito soggetto ad applicazione della commissione. Infine, l’attività di controllo ha messo in luce l’insufficienza delle informazioni rappresentate ai clienti all’interno della documentazione di trasparenza.
22. Il ricorso a strumenti operativi volti a consentire la ricostruibilità *ex post* delle attività svolte in sede di istruttoria veloce permette – insieme agli accorgimenti e presidi organizzativi

⁽¹¹⁾ La CIV può essere applicata a fronte di: i) sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero sconfinamenti in presenza di un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente determinati da addebiti che comportano il supero dell’affidamento concesso; ii) sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto dall’articolo 114-*octies*, comma 1, lettera a), del TUB; iii) sconfinamenti a valere su carte di credito. La CIV non è dovuta quando: i) nei rapporti con i consumatori, e nei limiti di una volta a trimestre, lo sconfinamento è di ammontare pari o inferiore a 500 euro e non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento in favore dell’intermediario; iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito; cfr. art. 4, commi 1 e 6, e art. 2, comma 1, lett. b)-e).

sopra descritti – di prevenire rischi legali e di *compliance* in ordine all'applicazione della commissione.

23. Devono essere escluse dal novero delle causali di addebito che danno luogo ad applicazione della CIV tutte quelle che, configurando movimenti pre-autorizzati e non stornabili (anche solo perché così definiti o trattati dall'intermediario), non comportano lo svolgimento di un'attività istruttoria strumentale alla concessione di uno sconfinamento ⁽¹²⁾.
24. Parimenti, non è consentita l'applicazione della CIV nelle ipotesi in cui lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa del fido accordato al cliente. In tali circostanze, infatti, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione ⁽¹³⁾.
25. La franchigia prevista dalla legge per i consumatori può riguardare anche una pluralità di sconfinamenti registrati nell'arco temporale dei sette giorni e rientranti nei limiti di importo fissati *ex lege* ⁽¹⁴⁾.
26. Nella determinazione del saldo disponibile rilevante ai fini dell'applicazione della CIV non rilevano le c.d. "partite prenotate", intese come mere evidenze interne di futuri impegni del cliente.
27. L'esenzione dall'applicazione della CIV per i pagamenti in favore dell'intermediario riguarda i casi in cui un dato addebito è nell'interesse dell'intermediario stesso, quale ne sia l'origine. In tali fattispecie, l'addebito in conto vale come adempimento di preesistenti obblighi verso l'intermediario; esse possono corrispondere, ad esempio, a: *i*) commissioni e/o spese addebitate sul conto corrente rappresentative di costi fissi di gestione del medesimo ovvero derivanti dall'esecuzione di specifiche operazioni ordinate dal cliente ⁽¹⁵⁾; *ii*) addebiti riconducibili a ulteriori rapporti negoziali intercorrenti tra le medesime parti e convenzionalmente regolati all'interno dello stesso conto corrente ⁽¹⁶⁾.
28. Rientra nell'esenzione di cui al punto precedente l'addebito in conto del saldo della carta di credito emessa dall'intermediario ovvero da quest'ultimo distribuita assumendone – in forza di accordi con l'emittente ⁽¹⁷⁾ – il relativo rischio di credito. La carta di credito, infatti, costituisce uno strumento di facilitazione creditizia in favore dell'utilizzatore ⁽¹⁸⁾ e l'addebito periodico del saldo si configura come estinzione di un debito sorto nei confronti dell'intermediario che ha assunto il relativo rischio di credito.
29. Rientra altresì nell'esenzione di cui al punto 27 l'addebito del valore di: *a*) assegni trasferiti all'intermediario per l'incasso risultati insoluti successivamente al riconoscimento al cliente della disponibilità sul conto corrente; *b*) effetti documentali richiamati o insoluti, nel caso in cui alla presentazione dell'effetto documentale sia conseguito l'accredito anticipato del netto ricavo o l'ampliamento del fido utilizzabile. Nell'ipotesi in cui l'intermediario decida di

⁽¹²⁾ Quali, ad esempio, movimenti a debito mediante uso di carte prive della tecnologia c.d. *on-line issuer*, che non consentono di verificare a ogni transazione, oltre al tetto massimo di spesa associato, il saldo disponibile sul conto corrente cui sono associate.

⁽¹³⁾ Inoltre, l'articolo 4, comma 2, lettera c), del D.M. 644/2012, stabilisce che la CIV è dovuta a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

⁽¹⁴⁾ Ad esempio: al tempo T il consumatore presenta uno sconfinamento per 100 euro; a T+2, per 200 euro; a T+5 lo sconfinamento aumenta a 450 euro; a T+7 lo sconfinamento, frattanto invariato, è ripianato. In questo caso, in applicazione della franchigia di legge trimestrale, nessuno dei tre sconfinamenti potrà essere assoggettato a CIV.

⁽¹⁵⁾ A titolo esemplificativo: spese di tenuta conto, canone annuo, spese per liquidazione interessi, spese per bonifici, commissioni per prelievi su contante, costi di invio delle comunicazioni di legge ove previsti.

⁽¹⁶⁾ A titolo esemplificativo: addebito del saldo per carta di credito; addebito di rata mutuo.

⁽¹⁷⁾ Quali ad es. accordi di garanzia.

⁽¹⁸⁾ Il quale beneficia del differimento nell'esecuzione delle proprie operazioni di pagamento nei limiti del *plafond*.

anticipare a qualsiasi titolo la disponibilità delle somme riconosciute al cliente, l'annotazione in conto vale a estinguere l'apertura di credito a suo tempo concessa.

30. Gli intermediari devono inoltre utilizzare modalità di calcolo del saldo disponibile di fine giornata rilevante ai fini dello sconfinamento tali da escludere a fini CIV gli addebiti originati da operazioni esenti.

31. Costituisce buona prassi la definizione di franchigie e limiti ulteriori rispetto a quelli di legge, anche meramente "interni" (cioè non comunicati al cliente), come accorgimento utile a contenere i rischi legali e di reputazione e a prevenire contenziosi con la clientela (ad esempio, la previsione di fasce di debordi entro le quali la CIV non viene applicata a motivo del contenuto ammontare e/o della breve durata, limiti all'ammontare complessivo delle CIV addebitabili in un dato arco temporale, soglie di significatività all'incremento degli sconfinamenti).
32. Nelle ipotesi in cui i controlli (v. *infra*) e le attività di monitoraggio creditizio evidenzino un'elevata frequenza di sconfinamenti autorizzati a favore di singoli clienti, costituisce buona prassi valutare la posizione complessiva del cliente, anche confrontandosi con quest'ultimo, per individuare le possibili linee di intervento.
33. Rientra tra le buone prassi il ricorso ad applicativi che consentano di gestire l'iter autorizzativo degli sconfinamenti tenendo traccia delle attività compiute e generando documenti giustificativi archiviabili; fra i possibili accorgimenti, rileva ad esempio l'introduzione di funzionalità che impediscano la concessione di sconfinamenti a fronte della mancata valorizzazione di campi informatici indicativi delle attività compiute.
34. A salvaguardia della franchigia di legge prevista per i consumatori, è buona prassi che gli intermediari mantengano il saldo disponibile depurato dagli addebiti esenti nell'arco di tempo di sette giorni entro il quale la stessa opera ⁽¹⁹⁾.
35. Nelle ipotesi di rientri parziali o temporanei, costituisce una buona prassi l'applicazione della CIV nei soli casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata è superiore in valore assoluto a quello negativo del giorno antecedente ⁽²⁰⁾.
36. Fermi restando gli obblighi derivanti dalle Disposizioni di Trasparenza, si valuta come buona prassi l'adozione di accorgimenti volti a favorire una migliore comprensione dei meccanismi di applicazione della CIV da parte della clientela, quali:

⁽¹⁹⁾ Si consideri il seguente esempio. L'11 settembre il rapporto è in avere; il 12 settembre registra uno sconfinamento di 520 euro, per 500 euro dovuto a movimenti esenti dalla CIV; a fine giornata il saldo disponibile rilevante a fini CIV, (depurato dagli addebiti esenti) sarà quindi pari a -20. Se il rapporto è intestato ad un consumatore e se si tratta del primo sconfinamento del trimestre, la CIV non si applicherebbe per l'operare della franchigia di legge. Il 17 settembre il rapporto registra un addebito di ulteriori 10 euro, riferibile a causali non esenti. A fine giornata potrebbero aversi diverse situazioni; a seconda se gli addebiti esenti vengano depurati solo per il giorno in cui si essi si verificano ovvero si mantenga il saldo disponibile depurato per tutti i sette giorni di durata della franchigia di legge. Nel primo caso, il saldo disponibile rilevante a fini CIV sarebbe pari a - 530 euro e consentirebbe quindi l'applicazione di una CIV per il superamento del limite di importo della franchigia di legge, nel secondo caso il saldo disponibile rilevante a fini CIV sarebbe pari a - 30 euro e non consentirebbe l'applicazione della CIV. L'utilizzo continuativo (per i sette giorni della franchigia) del saldo depurato dagli addebiti esenti valorizza la garanzia rappresentata dalla franchigia di legge, evitando che essa venga assorbita, ad esempio, da pagamenti a favore dell'intermediario, per i quali quest'ultimo non fa alcuna istruttoria e di cui il cliente potrebbe anche non essere a conoscenza.

⁽²⁰⁾ Si consideri il seguente esempio. Al tempo T il saldo disponibile di fine giornata di un conto non affidato è sconfinante per 100 euro; il giorno T+1 il conto registra un addebito di 200 euro e due accrediti di 150 e di 100 euro; a fine giornata T+1 il saldo disponibile è pari a -50 euro. In questo caso, poiché il saldo disponibile di fine giornata T+1, pur essendo sconfinante, è inferiore al saldo disponibile del giorno T, è buona prassi non applicare la CIV all'addebito registrato.

- rappresentazioni della CIV all'interno della documentazione precontrattuale e contrattuale adeguatamente evidenziate, che favoriscano una maggiore consapevolezza del cliente sulle modalità applicative e sull'esistenza di franchigie e limiti;
- all'interno delle comunicazioni periodiche di trasparenza, rappresentazioni separate rispetto alle altre informazioni: dei casi in cui sia stata applicata la CIV nel periodo di riferimento; delle motivazioni dell'eventuale scostamento tra importi calcolati e importi effettivamente addebitati (ad esempio, a fronte di "tagli" anti-usura), nonché dei saldi disponibili di fine giornata che hanno determinato l'applicazione della CIV;
- l'inserimento di avvertenze all'interno delle comunicazioni periodiche di trasparenza, mediante le quali sia richiamata l'attenzione del cliente su elementi quali il numero di sconfinamenti concessi, il picco raggiunto durante ciascun periodo di sconfinamento, il numero di volte in cui la CIV è stata applicata e l'ammontare complessivamente pagato nell'anno.

III. CONTROLLI INTERNI

37. Un efficace sistema dei controlli interni consente agli organi aziendali di acquisire gli elementi di conoscenza strumentali all'adozione di scelte consapevoli e l'attivazione di interventi correttivi adeguati in caso di anomalie, esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.
38. Le verifiche effettuate dalla Vigilanza presso gli intermediari hanno evidenziato la generalizzata esigenza di rafforzare i controlli di linea, a partire da quelli incorporati nelle infrastrutture informatiche di supporto, risultati non sempre idonei ad impedire prassi incompatibili con il quadro regolamentare di riferimento. La funzione di *Compliance* degli intermediari non ha sempre trattato la materia della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti o non ne ha adeguatamente valutato i rischi di natura legale e reputazionale. Sono risultati spesso assenti o non soddisfacenti gli approfondimenti condotti in merito all'entità e frequenza della CIV, l'individuazione delle causali di addebito rilevanti, la portata onnicomprensiva della CO. Inoltre è spesso risultato poco incisivo il ruolo dell'*Audit* interno, la cui attività, anche laddove conclusasi con giudizi non pienamente positivi, non ha dato avvio a azioni di rimedio pertinenti.
39. Dal complesso delle pertinenti Disposizioni di vigilanza ⁽²¹⁾ discende che: *i)* i controlli di linea in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti presuppongono adeguati presidi informatici a supporto dell'operatività; *ii)* la funzione di *Compliance* deve coordinarsi con la funzione di *Risk management* e le funzioni IT nel presidio del rischio di non conformità; *iii)* l'*Internal Audit* deve monitorare la conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali.
40. Inoltre, dalle richiamate Disposizioni di vigilanza ⁽²²⁾ consegue che, con riguardo alla materia della remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, le regole interne sul sistema dei controlli interni devono definire: *i)* modalità e periodicità per lo svolgimento delle attività di verifica; *ii)* modalità di rendicontazione agli organi con funzione di supervisione strategica e con funzione di controllo; *iii)* i flussi informativi fra le funzioni aziendali di controllo e con

⁽²¹⁾ La disciplina complessiva in materia di organizzazione e controlli interni è contenuta per le banche nella Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, e per gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica nel provvedimento del 17 maggio 2016, Capitolo VI.

⁽²²⁾ Cfr. nota precedente.

le altre funzioni aziendali; iv) lo svolgimento di verifiche ogni qualvolta intervengano mutamenti alla disciplina di riferimento (interna o esterna) ovvero rivisitazioni dei processi che hanno impatto sulla materia (ad esempio, il processo di concessione del credito); allo stesso modo, devono prevedere lo svolgimento di attività di *follow-up* nell'ipotesi di precedenti verifiche dall'esito non pienamente soddisfacente. Le procedure devono infine assicurare un adeguato monitoraggio sulle azioni di rimedio eventualmente pianificate.

41. Ai fini di un effettivo rafforzamento dei controlli di linea, costituisce una buona prassi l'adozione di accorgimenti organizzativi quali: *i)* la predisposizione di un sistema di *alert* che individui i rapporti caratterizzati da sconfinamenti ripetuti e li segnali ai gestori dell'istruttoria affinché provvedano all'adozione/a proporre l'adozione dei necessari interventi; *ii)* l'adozione di un sistema di blocchi automatici volti ad impedire l'applicazione di CIV in contrasto con la normativa; *iii)* l'implementazione di soluzioni informatiche che consentano di verificare l'effettivo svolgimento dell'istruttoria veloce.
42. Costituisce buona prassi che le funzioni di *Compliance* e di *Internal Audit* svolgano specifiche verifiche almeno triennali sulle procedure adottate in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ivi inclusi gli aspetti legati alle funzionalità dei sistemi informatici.
43. Fermi restando gli obblighi di reportistica previsti dalle vigenti disposizioni, è buona prassi l'utilizzo di uno schema di rapporto periodico di *compliance* predefinito, che assicuri l'esame di elementi qualitativi e quantitativi quali: *i)* la frequenza e la numerosità dei casi di applicazione della CIV anche in relazione a fasce predefinite di clientela e a singoli casi "anomali"; *ii)* il numero di contestazioni ricevute; *iii)* la validità delle causali che danno luogo ad addebito della CIV ⁽²³⁾; *iv)* il rispetto delle franchigie previste per legge per i consumatori e delle eventuali facilitazioni aggiuntive; *v)* la correttezza della metodologia di calcolo del costo medio dell'istruttoria veloce; *vi)* la compatibilità con il principio di onnicomprensività di spese e commissioni aggiuntive nei contratti che prevedono la CO; *vii)* la qualità dell'informativa resa alla clientela, anche in relazione ai presenti Orientamenti.

⁽²³⁾ A titolo esemplificativo, confrontando le causali presenti nelle disposizioni interne con quelle contabilizzate e verificando l'effettiva esclusione, fra le operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della CIV, di casistiche non coerenti con la normativa di riferimento.

GLOSSARIO

Istruttoria veloce	L'attività di verifica del merito creditizio svolta da un intermediario a fronte di movimenti a debito di conto eseguiti dal cliente che possano determinare uno sconfinamento.
Commissione di Istruttoria Veloce	Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, applicata – salvo le eccezioni di legge – a fronte di addebiti che determinino uno sconfinamento o accrescano l'ammontare di uno sconfinamento esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Commissione Onnicomprensiva	Commissione il cui ammontare è determinato dal contratto entro il limite massimo dello 0,5 per cento trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, calcolata in maniera proporzionale all'ammontare di quest'ultima e alla durata dell'affidamento.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento o, in mancanza di quest'ultimo, in eccedenza rispetto al saldo.
Affidamento	Somma di denaro messa a disposizione del cliente da parte dell'intermediario e determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e ripristinarne la disponibilità.
Franchigia ex lege	Esenzione dall'applicazione della commissione di istruttoria veloce prevista in favore dei consumatori dall'articolo 1, comma 1-ter, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, nella l. 24 marzo 2012, n. 62, e dall'articolo 4, comma 6, lettera a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644. L'esenzione opera una sola volta per trimestre nelle ipotesi in cui <i>a)</i> il saldo passivo complessivo di conto, ovvero, <i>b)</i> l'utilizzo extrafido da parte del cliente, anche se derivanti da più addebiti, siano inferiori o pari a 500 euro e non abbiano durata superiore a sette giorni consecutivi.
Franchigie aziendali	Fasce di sconfinamenti di importo contenuto entro le quali non è applicata alcuna commissione di istruttoria veloce, determinate nella prassi dagli intermediari al fine di assicurare margini di correttezza operativa alla clientela.